

***GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO
CRUSCOTTO DIREZIONALE PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
AZIENDALE***

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

ALLEGATO 4

ENAV S.p.A.

Società con Socio unico – Via Salaria, 716 – 00138 Roma
Tel. +39 06 81661 – Cap. Soc. €1.121.744.385,00 I.V.
P.IVA 02152021008 – Reg. Imp. Roma
C.F. e CCIAA 97016000586 – REA 965162
www.enav.it

Spett.le

Roma :
Prot. : ACQ/BSG/FS/
Oggetto : GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CONCERNENTE LA REALIZZAZIONE DEL “NUOVO CRUSCOTTO DIREZIONALE PER LA GESTIONE DEL MONITORAGGIO AZIENDALE”.

Accordo Quadro

CIG: **564830156F**

La scrivente **ENAV S.p.A.** (in seguito denominata “ENAV”), società con socio unico con sede legale in Roma alla Via Salaria n. 716, Capitale Sociale € 1.121.744.385,00 i.v., P. I.V.A. 02152021008, Registro Imprese di Roma, C.F. e C.C.I.A.A. 97016000586, REA 965162, in persona del Direttore Generale, Massimo Bellizzi, domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito dei necessari poteri di rappresentanza,

premesso che:

- è stata esperita la gara europea a procedura aperta, indetta con bando pubblicato sulla GUUE n. _____ del _____ ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- a conclusione della procedura di gara, la Società/RTI _____ (in seguito denominato “Fornitore”), con sede legale in _____ via _____, n. ____ CAP _____ capitale sociale € _____, iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di _____ al n. _____, REA n. _____, identificata con C.F. n. _____ e P. I.V.A. n. _____, in persona del _____, munito dei necessari poteri di rappresentanza, è risultato aggiudicatario della gara in oggetto;
- il Fornitore, a seguito di richiesta ENAV, ha presentato la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva mediante _____ n. _____ rilasciata il _____ dalla _____, di importo pari ad Euro _____;

tutto ciò premesso

con il presente atto affida formalmente al Fornitore l'appalto in oggetto alle condizioni e con le modalità di seguito specificate.

1. OGGETTO

Forma oggetto del presente Accordo Quadro l'affidamento di attività di sviluppo e manutenzione su aree del Sistema Informativo Gestionale di ENAV.

L'espletamento delle prestazioni avverrà a seguito di emissione, da parte di ENAV, di "Lettere d'Ordine Applicative" (LOA), durante il periodo di validità del presente Accordo Quadro.

In particolare le prestazioni sono così articolate:

- ✓ WP 1 - realizzazione del *nuovo cruscotto direzionale* e relative attività di implementazione sulla piattaforma Oracle Business Intelligence EE 11i, integrazione con i sistemi sorgente e migrazione dei *cruscotti di tesoreria* (Gestione Finanziaria) e *costo del lavoro e organico*, già realizzati in Oracle Business Intelligence EE 10;
- ✓ WP 2 - interventi di *manutenzione evolutiva e supporto specialistico* da parte di figure professionali specializzate, per far fronte alle necessità di adeguamento, sviluppo e/o personalizzazione dei prodotti software oggetto delle attività di implementazione, da erogarsi in *modalità progettuale e/o a consumo*.

Il dimensionamento massimo dell'*effort* stimato per i servizi di cui al WP 2, è pari ad 300 gg/uomo, nell'arco dei 24 mesi di durata dell'Accordo, che saranno consuntivati in ragione delle giornate effettivamente prestate dalle risorse impiegate, secondo il seguente schema riepilogativo:

MANUTENZIONE EVOLUTIVA	
Figura Professionale	Giorni Persona
Capo progetto	10
Analista Funzionale	70
Analista Programmatore	100
Specialista	20
TOTALE	200
SUPPORTO SPECIALISTICO	
Figura Professionale	Giorni Persona
Analista Funzionale	40
Analista Programmatore	40
Specialista	20
TOTALE	100

L'espletamento delle attività del WP 1 si intende *a progetto*; mentre quelle rientranti nel WP 2 potranno avvenire secondo *modalità progettuale* oppure *a consumo*, in funzione delle diverse attività e servizi richiesti e, comunque, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

2. DURATA

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di accettazione dello stesso e, comunque, fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto.

Alla data di scadenza il presente Accordo Quadro si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di preavviso alcuno, anche nel caso in cui non si sia esaurito l'intero importo contrattuale.

ENAV si riserva, a propria discrezione, di emettere le Lettere d'Ordine Applicative (LOA) fino alla concorrenza economica massima stabilita nel successivo punto (Corrispettivi).

ENAV si riserva la possibilità di rinnovare le prestazioni, ove compatibile con la disciplina vigente, per un periodo massimo non superiore ad un anno.

3. CORRISPETTIVI

L'importo massimo complessivo del presente l'Accordo Quadro è pari ad € _____
(_____/00) IVA esclusa, così suddiviso:

- WP 1 - "realizzazione ed implementazione *cruscotto direzionale*", da effettuarsi in modalità *progettuale*: € _____ (_____);
- WP 2 - "manutenzione evolutiva e supporto specialistico" , da erogarsi in modalità *progettuale* e/o *a consumo*: € _____ (_____).

Per le attività del WP 2, gli importi ottenuti con le singole LOA emesse nell'arco della durata contrattuale, verranno cumulati per il computo dell'importo massimo previsto del WP medesimo.

Ai fini della contabilizzazione delle prestazioni di cui al WP 2, saranno applicati i prezzi giornalieri dei profili professionali indicati nell'Offerta Economica (All. 3), fino alla concorrenza dell'importo massimo ed entro i limiti dell'*effort* previsto per il WP medesimo.

Qualora, al termine della prevista scadenza contrattuale, l'importo per le prestazioni " *a progetto*" e/o " *a consumo*" del WP 2 non venga esaurito, l'Accordo Quadro cesserà comunque di efficacia, senza che il Fornitore possa pretendere compensi o rimborsi di sorta.

ENAV garantirà le totalità delle attività di cui al WP 1; per le prestazioni di cui al WP 2, saranno garantiti ordini applicativi di importo non inferiore al 20% (ventipercento) dell'importo massimo del WP medesimo, raggiunto il quale il Fornitore non avrà nulla a pretendere ad alcun titolo.

Per le prestazioni in oggetto, si escludono rischi da interferenza, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 81/08, pertanto l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero. Qualora in corso di

esecuzione intervenissero rischi da interferenze attualmente non prevedibili, i relativi costi ed oneri saranno a carico di ENAV.

ENAV si riserva di avvalersi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di acquistare beni e servizi o importare beni senza l'applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72.

4. MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLE LETTERE D'ORDINE APPLICATIVE

L'espletamento delle prestazioni avverrà a seguito di emissione, da parte di ENAV, di "Lettere d'Ordine Applicative" (LOA). La prima LOA riguarderà le seguenti attività ricomprese nel WP 1:

- ✓ realizzazione ed implementazione del *cruscotto direzionale* sulla piattaforma Oracle Business Intelligence EE 11i, compresa l'integrazione con i sistemi sorgente;
- ✓ migrazione tecnologica dei *cruscotti di tesoreria* (Gestione Finanziaria) e *costo del lavoro e Organico*, già realizzati in Oracle Business Intelligence EE 10.

Le successive LOA riguarderanno le seguenti attività ricomprese nel WP 2, in *modalità progettuale o a consumo*:

- ✓ manutenzione evolutiva e supporto specialistico.

Le "lettere d'ordine applicative", dovranno indicare le attività o *task* e/o le figure professionali di volta in volta interessate per l'espletamento delle prestazioni ed i termini di esecuzione; potranno disciplinare, inoltre, condizioni specifiche e/o di dettaglio rispetto a quelle previste dal presente Accordo Quadro.

Per ogni singola lettera d'ordine applicativa emessa, il Fornitore ha l'obbligo di assicurare le prestazioni richieste, secondo quanto indicato nella stessa LOA.

5. NORME REGOLATRICI DELL'ACCORDO QUADRO

L'esecuzione del presente Accordo Quadro è regolata:

A) dalle clausole del presente Accordo Quadro che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra ENAV ed il Fornitore, relativamente alle prestazioni di cui allo stesso Accordo Quadro e integrato dai seguenti documenti, che ne formano parte integrante e sostanziale:

1. Capitolato Tecnico ENAV, comprensivo dei seguenti allegati:
 - Allegato Tecnico;
 - Appendice 1.1: Quadranti Amministrazione, Finanze e Controllo;
 - Appendice 1.2: Quadranti Area Operativa;
 - Appendice 1.3: Costo del lavoro, Organico e tesoreria Dashboard direzionali in Oracle BI EE 10;
 - Appendice 1.4: Infrastruttura della Piattaforma Oracle;

- Appendice 1.5: Hyperion Suite – Technical Document;
- Allegato “Schema *Curriculum Vitae* - C.V. ”

2. Offerta Tecnica n. _____ del _____, comprensiva di cronoprogramma;
3. Offerta Economica;
4. Accordo di Riservatezza;
5. Manuale Operativo della Sicurezza TOMO IV e relativi allegati;
6. Procedure per la gestione degli incidenti relativi alla sicurezza delle informazioni (SGSI-P-4.1) Incidenti di sicurezza delle informazioni – sicurezza fisica e divulgazioni non autorizzate di informazioni “Riservato Aziendale” (ver. 2.0) e SGSI-P-4.2 Incidenti di sicurezza delle informazioni – ICT Security (ver. 1.0);
7. D.U.V.R.I.;

B) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui al precedente punto A), dal Codice etico in vigore presso ENAV, nonché dalle norme sulla sicurezza dei siti ENAV, nella parte di specifico interesse.

In caso di contrasto fra le norme dei punti A) e B) l'ordine di elencazione delle norme A) e B), anche all'interno dello stesso punto, limitatamente alle norme derogabili per accordo delle parti, rappresenta anche l'ordine di prevalenza fra di esse.

6. ADEMPIMENTI A CARICO DI ENAV

ENAV provvederà, con le modalità prescritte nei successivi punti, a:

- approvare eventuali variazioni richieste al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
- erogare i pagamenti dovuti, secondo quanto previsto dalle prescrizioni contrattuali;
- mettere a disposizione i siti per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, subordinatamente al rilascio di tutte le eventuali autorizzazioni da parte delle autorità pubbliche competenti e/o terzi in genere;
- comunicare l'eventuale intenzione di adottare ottimizzazioni alle soluzioni, qualora tali ottimizzazioni comportino differenze da quelle previste negli allegati tecnici.

ENAV provvederà a comunicare il nominativo del Responsabile del Contratto (RC), preposto alla vigilanza ed al controllo dello svolgimento delle prestazioni contrattuali, il quale potrà essere coadiuvato da figure preposte (Project Manager - PM).

A tal proposito il Fornitore ed i suoi rappresentanti si impegnano a dare adempimento a tutte le prescrizioni contrattuali, secondo le indicazioni fornite dal RC, anche per il tramite del PM.

Al RC competeranno, tra l'altro, le seguenti attività:

- la facoltà di effettuare controlli in ordine agli adempimenti assicurativi e previdenziali da parte del Fornitore, anche mediante l'assunzione della documentazione relativa all'effettuazione del

versamento dei contributi assicurativi obbligatori, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti;

- mettere a disposizione del personale designato dal Fornitore, con il vincolo della riservatezza, tutta la documentazione ed i dati necessari per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto e/o LOA;
- proteggere e mantenere strettamente confidenziali, le informazioni di proprietà del Fornitore classificate dallo stesso come "Riservate Aziendali". Inoltre, per tali informazioni, ENAV si impegna ad utilizzare lo stesso livello di protezione e di riservatezza che accorda alle proprie informazioni aziendali;
- comunicare al Fornitore tutte le incombenze necessarie, ai fini dell'autorizzazione all'accesso del personale e dei mezzi nei siti ENAV nonché sovrintendere alle relative procedure autorizzative;
- comunicare al Fornitore tutte le incombenze necessarie, ai fini dell'autorizzazione all'accesso ai sistemi informativi (accessi logici) di ENAV, nonché sovrintendere alle relative procedure autorizzative;
- verificare la conformità delle prestazioni rese alle prescrizioni contrattuali;
- approvare tutti i *deliverables* previsti negli allegati tecnici, nei termini e con le modalità in essi previsti;
- vigilare sull'osservanza delle leggi e delle norme cui è soggetta l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- in caso di subappalti e/o subforniture, verificare che il Fornitore trasmetta, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato in suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatori e/o subforniture, con l'indicazione delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate;
- rilevare eventuali inadempimenti del Fornitore e computare le eventuali penali;
- coordinare con il Responsabile del sito ENAV il rilascio delle autorizzazioni all'accesso del personale e dei mezzi del Fornitore nei siti per l'esecuzione delle prestazioni;
- rilascio dell' "Accertamento della Regolarità della Prestazione" (ARP), a valle della regolare esecuzione delle prestazioni;
- comunicare al Fornitore, in coordinamento con il Responsabile della Sicurezza locale, i rischi esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- verificare l'ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.;

Qualora applicabile, il RC dovrà, inoltre, acquisire da parte del Fornitore la documentazione necessaria in materia di sicurezza del lavoro di cui all'articolo "Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e consegnare:

- la copia conforme al Delegato di funzioni del datore di lavoro competente per il luogo oggetto del contratto;
- la copia originale al Responsabile ENAV d'impianto per il luogo oggetto del contratto;
- la copia in formato elettronico (pdf e dwg modificabile) al Responsabile della Funzione Normativa Medica e Sicurezza sul Lavoro.

7. RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Il Fornitore sarà responsabile della perfetta esecuzione delle prestazioni contrattuali, della puntuale ottemperanza a tutte le disposizioni di legge, di regolamento, nonché a quelle contenute nel presente atto e negli annessi allegati.

Per tali effetti il Fornitore non potrà invocare, a sollievo delle proprie responsabilità, la vigilanza da parte di ENAV o inadempienze da parte di subfornitori o di terzi in genere della cui opera si dovesse avvalere.

8. RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE

Il Fornitore dovrà designare un proprio rappresentante al quale il RC, potrà rivolgersi per tutte le azioni scaturenti dall'applicazione delle norme contrattuali. Il suo nominativo dovrà essere comunicato ad ENAV, per iscritto, entro 15 giorni dall'accettazione del presente atto, così come la sua eventuale sostituzione.

Il Fornitore rimane, comunque, responsabile dell'operato del proprio Rappresentante.

9. OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore, e quindi si intendono compresi e compensati nell'importo contrattuale, i seguenti oneri:

- provvedere all'espletamento delle prestazioni, in base alle istruzioni di ENAV, fornendo il personale, i materiali e gli strumenti occorrenti per il puntuale svolgimento delle prestazioni contrattuali;
- impiegare personale in possesso del grado di professionalità richiesto, in relazione alle attività oggetto del servizio, nelle modalità nei termini di cui al successivo articolo;
- eseguire le prestazioni, in base alla documentazione tecnica, senza poter invocare, ad esonero delle proprie responsabilità, né l'approvazione di ENAV dell'Offerta Tecnica, né la vigilanza effettuata sulle prestazioni da ENAV stessa;
- apportare variazioni e/o modifiche, che ENAV potrà richiedere rispetto all'Offerta Tecnica, entro un nuovo termine rispetto a quello previsto in corso di attuazione del progetto, senza alcun compenso o rimborso, salvo che le variazioni e/o le modifiche ordinate comportino l'esecuzione di ulteriori prestazioni;
- ottemperare a tutte le norme vigenti in materia di lotta contro la delinquenza mafiosa;

- adottare, nell'esecuzione delle prestazioni procedimenti e cautele necessari a garantire la vita e l'incolumità del personale di ENAV a qualsiasi titolo presente sul luogo dei lavori, degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e di terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati. Il Fornitore si obbliga ad assumersi ogni responsabilità in caso di infortunio e danno per cause riferibili direttamente od indirettamente all'esecuzione delle prestazioni richieste, sollevando ENAV ed il personale di quest'ultima preposto alla vigilanza delle prestazioni stesse;
- rispettare tutte le normative vigenti in materia antinfortunistica.

Obblighi a carico del Fornitore in materia di sicurezza delle informazioni

Sono a carico del Fornitore i seguenti ulteriori obblighi:

- utilizzare i soli dati appartenenti ad ENAV che risultino strettamente inerenti agli scopi sanciti dal presente contratto. Rimangono vietate operazioni di qualunque genere che vadano oltre gli scopi della prestazione, fatto salvo l'esplicito consenso scritto di ENAV;
- adottare un insieme di controlli, procedure e soluzioni tecniche idonee a salvaguardare la riservatezza delle informazioni e dei dati di proprietà di ENAV, memorizzati su infrastrutture, sistemi e supporti di proprietà del Fornitore, oppure di proprietà ENAV e dal Fornitore stesso utilizzati. In particolare:
 - non è consentito effettuare copie cartacee di tali informazioni o di stamparle e/o trasmetterle tramite fax in luoghi non presidiati (prima di inviare il fax, il mittente ha l'obbligo di accertarsi che il destinatario autorizzato a ricevere le Informazioni Riservate Aziendali, sia nei pressi del fax);
 - la comunicazione di tali informazioni tramite telefono (fisso/mobile) e/o *de visu* deve avvenire in luoghi riservati, alla presenza delle sole persone autorizzate (a titolo esemplificativo, i soggetti coinvolti nella comunicazione, hanno l'obbligo di accertarsi di non essere ascoltati da personale non autorizzato);
 - la trasmissione delle informazioni tramite l'utilizzo di strumenti informatici è consentito, in chiaro, attraverso la rete interna (Intranet). Invece, qualora la trasmissione di tali informazioni sia su Internet, è necessario prevedere dei meccanismi di protezione aggiuntivi (a titolo esemplificativo, cifratura del file, archivio protetto da password, ecc);
 - l'utilizzo delle informazioni è consentito, purché vengano adottate le opportune misure di sicurezza volte a garantire l'accesso alle stesse, esclusivamente al personale utilizzato:
 - non è consentita la pubblicazione di tali informazioni su Internet;
 - è consentita la divulgazione di tali informazioni sulla Intranet, tramite file protetti da password oppure, laddove possibile, attraverso meccanismi di autenticazione forte degli utenti;
 - gli accessi a tali informazioni devono avvenire attraverso procedure formalizzate di identificazione e autenticazione (laddove fosse disponibile è necessario utilizzare meccanismi di autenticazione forte), inoltre, devono essere

implementate opportune procedure di controllo e tracciamento degli accessi (*Access log*);

- i supporti di memorizzazione (cartaceo e/o elettronico – CD/DVD, pen drive, hard disk, ecc.) devono essere custoditi in armadi o cassettiere chiusi a chiave;
- in caso di riutilizzo di supporti di memorizzazione di tipo elettronico è obbligatorio procedere alla rimozione dei dati residenti, tramite meccanismi di cancellazione non reversibile;
- attenersi a quanto specificato all'interno dell'Accordo di Riservatezza parte integrante del presente atto.

Inoltre ENAV si riserva di controllare l'osservanza di tali misure anche a mezzo di *audit* eseguiti sia da proprio personale, sia da eventuali soggetti terzi, all'uopo incaricati.

- Comunicare tempestivamente ad ENAV, nella figura del RC, i nominativi delle figure professionali che verranno impiegate nello svolgimento delle prestazioni;
- adottare le procedure e le relative modalità inerenti all'accesso fisico alle infrastrutture aziendali, comunicate preventivamente dal RC, con particolare riferimento a:
 - a) processo di richiesta ed autorizzazione preventiva all'accesso di persone, mezzi di trasporto nonché dispositivi, macchinari ed attrezzature impiegate;
 - b) identificazione ed autenticazione del personale del Fornitore, per l'accesso alle infrastrutture aziendali ENAV;

- segnalare immediatamente ad ENAV, nella figura del RC, qualsivoglia fatto, accadimento o atto di terzi che possa costituire evento correlabile ad abuso o incidente di sicurezza sulle informazioni, di cui dovesse venire a conoscenza, anche se la nozione del fatto dannoso dovesse essere ricavata in contesti estranei a quelli attinenti all'accordo contrattuale.

La notifica dovrà avvenire avvalendosi dei mezzi più idonei e tempestivi, in base alle esigenze derivanti dalla natura e dalla gravità degli eventi rilevati.

(Per “incidente di sicurezza delle informazioni” si intende un qualsiasi evento negativo, di natura causale, colposa o dolosa, che possa avere una significativa probabilità di compromettere i principali processi aziendali o il livello di protezione delle informazioni di ENAV).

- Attenersi ai processi definiti da ENAV, e comunicati dal RC, per quanto riguarda la gestione delle credenziali di autenticazione, nel rigoroso ed inderogabile rispetto del principio in base al quale le credenziali di accesso vengono assegnate su base strettamente personale;
- prestare piena collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del patrimonio informativo ENAV, per quanto concerne le informazioni ed i dati appartenenti a ENAV il cui trattamento si rende necessario ai sensi del presente atto;
- elaborare procedure e soluzioni idonee a garantire che i prodotti ed i servizi sviluppati o utilizzati siano protetti da software di tipologia “*malicious code*” (virus informatici: *spyware*, *Trojan horse*, ecc.) durante lo sviluppo, l'esercizio e la manutenzione dei prodotti e dei servizi previsti contrattualmente.

Tali procedure e soluzioni saranno finalizzate alla rilevazione ed alla rimozione di tali virus informatici e dovranno costantemente garantire un livello di sicurezza e di affidabilità almeno pari a quello che caratterizza le analoghe soluzioni adottate nell'ambito del sistema informatico ENAV.

Sono, altresì, a carico del Fornitore, i seguenti adempimenti:

- rispettare, nella forma e nella sostanza, quanto espressamente indicato nel **Tomo IV - Politica per la Sicurezza delle Informazioni** (All.5). Ad ogni buon conto, la sottoscrizione del presente contratto, implica l'accettazione delle regole e dei principi descritti nell'ambito della documentazione di cui sopra. Pertanto, il Fornitore dichiara che le procedure adottate nel contesto del proprio sistema informativo, ai sensi del presente accordo contrattuale, non sono in contrasto con quelle emanate da ENAV;
- individuare, definire ed assegnare formalmente i ruoli e le responsabilità inerenti al trattamento delle informazioni e dei dati di proprietà ENAV, nella figura del RC;
- le informazioni personali (comuni, sensibili e giudiziarie) di proprietà ENAV, sono gestite nel rispetto delle Misure Minime di Sicurezza definite nell'Allegato B del D.Lgs. 196/03;
- fornire, su richiesta di ENAV, ogni evidenza che permetta di comprovare che tutte le risorse umane impegnate dal Fornitore nell'ambito delle attività correlate (direttamente o indirettamente) al presente contratto, abbiano ricevuto una formazione adeguata, con aggiornamenti, sui principi inerenti a pratiche, regole di condotta e soluzioni di sicurezza delle informazioni, nella misura utile alla funzione lavorativa loro assegnata;
- fornire, su richiesta di ENAV, ogni evidenza che permetta di comprovare che tutte le risorse umane impegnate dal Fornitore nell'ambito delle attività correlate (direttamente o indirettamente) al presente contratto, siano consapevoli dei rischi di sicurezza associati alle informazioni di proprietà di ENAV e al loro trattamento;
- segnalare immediatamente ad ENAV qualsiasi **vulnerabilità** di sicurezza di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento del presente atto. La notifica dovrà avvenire avvalendosi dei mezzi più idonei e tempestivi in base alle esigenze derivanti dalla natura e dalla gravità degli eventi rilevati. Si dichiara, a tal proposito, di aver preso visione delle "Procedure per la gestione degli incidenti relativi alla sicurezza delle informazioni" (SGSI-P-4.1) - Incidenti di sicurezza delle informazioni – sicurezza fisica e divulgazioni non autorizzate di informazioni "Riservato Aziendale" (ver. 2.0) e SGSI-P-4.2 Incidenti di sicurezza delle informazioni – ICT Security (ver. 1.0) (All.6);
- garantire, per quanto di propria competenza, l'integrità di tutte le informazioni di cui il presente accordo contrattuale rende necessario il trattamento. Il concetto di trattamento deve essere inteso in senso lato e riguarda, quindi, anche il software, i prodotto ed i servizi forniti.

10. PIANO DI LAVORO

La pianificazione delle attività verrà descritta in un apposito *Piano di Lavoro*, secondo le modalità di cui al punto 5 del Capitolato Tecnico, che dovrà essere consegnato dal Fornitore entro 15 (quindici)

giorni lavorativi, successivi alla data di accettazione di ogni singola LOA con obiettivo evolutivo *a corpo*, eseguito in modalità *progettuale*.

Il *Piano di Lavoro* sarà approvato da ENAV, prima dello svolgimento delle relative attività.

Sarà cura del Fornitore concordare con ENAV ogni eventuale nuova pianificazione delle prestazioni, aggiornando il *Piano di Lavoro* con cadenza mensile, in funzione delle variazioni intervenute, in modo da riflettere il reale stato delle attività, a preventivo ed a consuntivo.

11. RISORSE IMPIEGATE

Il Fornitore, entro 15 giorni dall'accettazione del presente atto dovrà presentare l'elenco nominativo delle risorse da impiegare, in relazione ai "*curricula*" presentati in sede di gara.

ENAV si riserva, prima dell'avvio delle attività, di verificare la corrispondenza delle competenze elencate nei relativi "*curricula*" delle figure professionali proposte, con i requisiti effettivamente posseduti dalle figure stesse.

ENAV si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di una o più risorse, a suo insindacabile giudizio e senza alcun onere aggiuntivo. In tal caso, ENAV valuterà l'idoneità della nuova figura professionale, proposta dal Fornitore entro 5 giorni lavorativi, nel termine massimo di 3 giorni lavorativi dalla data di ricezione del relativo *curriculum*. Qualora ENAV ritenga la figura proposta non idonea allo svolgimento delle attività contrattuali, ne darà comunicazione al Fornitore che provvederà proporre un'altra entro 3 giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.

Si precisa che le nuove figure professionali dovranno avere attestati ed esperienze di tipologia non inferiore a quelle da sostituire.

In caso di valutazione non positiva del *curriculum* da parte di ENAV, il Fornitore è tenuto alla sostituzione entro 5 giorni solari dalla relativa comunicazione.

Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria e preventiva valutazione ed autorizzazione da parte di ENAV, quest'ultima si riserva, previa comunicazione dell'addebito e valutazione delle motivazioni addotte dal Fornitore, comunicare ad ENAV entro massimo 5 giorni solari, di applicare le penalità di cui al successivo articolo.

ENAV, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate, a quanto indicato negli allegati tecnici.

12. TERMINI DI APPRONTAMENTO AL COLLAUDO

Le prestazioni di cui al presente atto e successive LOA, saranno soggette alle operazioni di accertamento dell'esatto adempimento, collaudo e rilascio in produzione.

I tempi di approntamento per le attività di cui al WP1 sono indicate nel cronoprogramma.

I termini di esecuzione delle attività di cui al WP2 saranno indicati in ogni singola LOA.

12.1 Accertamento di Regolare Esecuzione

La regolarità delle prestazioni di cui al WP 2 per singola LOA sarà verificata mediante accertamento di esatto adempimento da parte del PM, previa approvazione del RC, con l'emissione di apposito Accertamento di regolare prestazione (ARP) , a valle della verifica dell'assolvimento, da parte del Fornitore, degli adempimenti contrattuali e di legge.

Il RC, o suo delegato, emetterà detto ARP per le attività regolarmente rese rapportate al periodo di riferimento.

L'esito negativo del 1° accertamento, salva l'applicazione delle corrispondenti penali, dà ad ENAV la facoltà di richiedere un nuovo accertamento, stabilendo un nuovo termine di presentazione, a fronte di un reiterato esito negativo, ENAV si riserva il diritto di risoluzione del contratto.

12.2 Collaudo

Le prestazioni di cui al WP 1 saranno sottoposte a collaudo, da parte di una commissione nominata da ENAV.

La comunicazione di approntamento al collaudo, che dovrà precisare il luogo e la data di "Pronti al collaudo" dovrà essere notificata ad ENAV, tramite il RC, con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni solari e dovrà contenere i nominativi dei rappresentanti del Fornitore che parteciperanno alle operazioni.

Il collaudo sarà effettuato sulla base dei test di funzionalità predisposti dal Fornitore ed accettati dal RC.

13. MODALITÀ DI COLLAUDO

Il Fornitore, entro 10 (dieci) giorni solari prima della data di previsto approntamento al collaudo, dovrà inviare al RC un documento riguardante le procedure e prove di collaudo che intende effettuare secondo quanto previsto al punto 4 del Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta tecnica se migliorativa.

ENAV inizierà l'esecuzione delle operazioni di collaudo entro 15 (quindici) giorni solari, decorrenti dalla data della notifica dei pronti al collaudo e comunque non prima della data di approntamento.

ENAV dovrà comunicare al Fornitore:

- la-commissione ed il funzionario preposto alle eventuali operazioni di consegna;
- le eventuali modifiche che, a suo giudizio, siano da apportare alle modalità di esecuzione del collaudo proposte ovvero l'approvazione del documento suddetto, qualora nulla osti.

In caso di denegata approvazione ENAV ne specificherà i motivi, invitando il Fornitore a ripresentare il documento nei termini che verranno indicati e che in ogni modo non dovranno superare i 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Oltre tale termine o in caso di ulteriore non approvazione saranno applicate le penali ed eventualmente quanto altro previsto nella presente atto per inadempimenti contrattuali.

14. COLLAUDO

Le prove o test necessarie per verificare la rispondenza di quanto fornito alle caratteristiche tecniche previste contrattualmente saranno eseguite da una commissione nominata da ENAV.

Dette procedure consisteranno nell'accertamento della conformità delle prestazioni eseguite, previste dal presente contratto, alle caratteristiche tecniche e funzionali prescritte dallo stesso contratto e dalle norme vigenti.

Tale accertamento sarà effettuato mediante prove e verifiche condotte dalla commissione sulla base delle modalità di collaudo approvate da ENAV; è facoltà dello stesso richiedere l'effettuazione di ulteriori prove anche non contemplate nel suddetto documento.

Alla Commissione di Collaudo è riservato comunque il diritto di qualsiasi verifica tendente ad accertare meglio la rispondenza delle prestazioni eseguite a quanto prescritto dai documenti Tecnici.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione della Commissione di Collaudo i mezzi ed il personale occorrenti per l'effettuazione del collaudo stesso.

Il collaudo sarà considerato positivo se saranno superate tutte le prove e test previsti nelle procedure approvate.

La Commissione di Collaudo verificherà anche l'esatta e completa esecuzione delle attività previste nei documenti tecnici sia in termini qualitativi che quantitativi, nonché la rispondenza tecnico-operativa dei sistemi.

Gli oneri relativi alle spese per l'effettuazione delle attività di collaudo, con eccezione di quelle relative al personale di ENAV, saranno a carico del Fornitore.

Al termine dei propri lavori la Commissione di Collaudo redigerà apposito verbale sottoscritto in contraddittorio dal rappresentante del Fornitore o, in sua mancanza, da due testimoni.

15. RIFIUTO AL COLLAUDO

Le prestazioni non rispondenti alle caratteristiche tecniche contrattualmente prescritte verranno rifiutate.

Tuttavia la commissione di collaudo, a proprio giudizio insindacabile, potrà consentire al Fornitore di ripresentare le prestazioni/funzionalità che non avessero superato qualche prova, perché li presenti ad un nuovo collaudo dopo avervi apportato, a proprie spese e cura, le modifiche e/o i perfezionamenti giudicati opportuni.

La documentazione relativa a dette modifiche, perfezionamenti, dovrà essere resa disponibile all'atto della ripresentazione al collaudo.

La concessione alla ripresentazione a nuovo collaudo di cui sopra dovrà risultare da apposito verbale, sottoscritto dalla commissione di collaudo in contraddittorio con il Fornitore.

In caso di ulteriore collaudo negativo, sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini indicati nel verbale di cui sopra, come previsto al successivo articolo "Penali".

16. CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Tutte le prestazioni, dovranno svolgersi nel rispetto dei tempi e dei modi concordati con il RC ed in modo da garantire comunque il normale svolgimento del servizio gestionale che non dovrà subire alcuna interruzione.

Il Fornitore dovrà, inoltre, garantire la continuità del servizio gestionale in ogni fase di avanzamento del programma. In caso di mancata osservanza, sarà considerato direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi genere.

17. SOSPENSIONE E RIPRESA DELLE PRESTAZIONI

Qualora ricorrano particolari esigenze di ENAV, il RC provvederà a quanto necessario per la sospensione e per la successiva ripresa integrale o parziale delle prestazioni.

Tanto l'ordine di sospensione delle prestazioni che l'ordine di ripresa, saranno comunicati per iscritto al Fornitore.

Il Fornitore null'altro potrà pretendere da ENAV in dipendenza dell'ordinata interruzione delle prestazioni, se non che si tenga conto di essa agli effetti del calcolo della scadenza dei termini collaudo previsti.

18. CONTROLLO DI QUALITÀ

Il Fornitore dovrà istituire e mantenere, durante il periodo di esecuzione contrattuale, un controllo di Qualità sui servizi oggetto del presente atto.

19. VIGILANZA SUL SISTEMA DI CONTROLLO DI QUALITÀ

Durante il periodo di esecuzione contrattuale dovrà essere tenuta a disposizione del RC tutta la documentazione emessa dal "Controllo di Qualità" relativamente ai servizi.

Nell'ambito delle attività di vigilanza sarà verificata l'effettiva applicazione delle procedure relative al suddetto Controllo di Qualità che il Fornitore dovrà svolgere secondo norma.

Qualora l'ispezione condotta rilevasse che il Fornitore non ha mantenuto il Controllo di Qualità dichiarato, il RC ha la facoltà di sospendere la realizzazione del programma o parte di esso fino a quando il Fornitore non avrà preso tutte le misure necessarie per correggere le imperfezioni del proprio sistema di Controllo di Qualità.

L'eventuale sospensione della realizzazione per i suddetti motivi non modifica comunque i termini collaudo previsti dal cronoprogramma e l'applicazione delle penali previste.

20. CONSEGNA DEI PRODOTTI

Il *nuovo cruscotto direzionale* e tutti i prodotti e/o le attività correlate dovranno essere realizzate nel rispetto degli *standards* e secondo le modalità previste nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e

suoi allegati o, altrimenti, concordate con ENAV e consegnate secondo la tempistica prevista nei documenti tecnici.

Il Fornitore prende atto ed accetta che tutte le attività di cui al presente atto, quali *output* delle soluzioni/migliorie proposte nell'Offerta Tecnica, anche in riferimento all'applicazione di metodologie, alla realizzazione di strumenti e/o sistemi e alla conduzione di sperimentazioni, sono assimilati ai prodotti della fornitura e pertanto soggetti a quanto prescritto nel presente contratto.

Tutti gli *output* dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte di ENAV, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato Tecnico e suoi allegati; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.

Ove vengano riscontrate anomalie, il Fornitore dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato Tecnico e suoi allegati.

Il Fornitore prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato Tecnico e/o concordate con ENAV, equivale a "slittamento nella consegna dei *deliverable*".

Si precisa che ENAV acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dal Fornitore in esecuzione del presente contratto.

21. SUBAPPALTO- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - MODIFICAZIONI SOGGETTIVE

Il ricorso al subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e potrà essere concesso, previa autorizzazione di ENAV.

L'istanza di autorizzazione deve essere trasmessa con congruo anticipo rispetto alla data di inizio delle prestazioni oggetto di subappalto, al fine di consentire le verifiche documentali e l'acquisizione delle certificazioni previste dalla normativa vigente in materia.

Per i subcontratti, diversi dal subappalto, non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva da parte di ENAV, tuttavia il Fornitore è tenuto a comunicare ad ENAV il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto del subcontratto stipulato.

Il Fornitore ha indicato in offerta che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., interamente o parzialmente, le seguenti attività:

-
-

Il Fornitore resta comunque responsabile, verso ENAV, della regolare esecuzione delle prestazioni subappaltate.

In caso di subappalto il Fornitore deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore e/o subfornitore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate; qualora il Fornitore non ottemperi a quanto sopra, ENAV sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore, fino alla data di adempimento di detto obbligo.

Qualora il Fornitore giustifichi il mancato pagamento nei confronti del subappaltatore/subcontraente con la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite, ENAV sospende i pagamenti solo per la quota corrispondente alla prestazione contestata.

L'affidamento in subappalto non esonera il Fornitore da responsabilità verso ENAV per la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

ENAV rimane del tutto estranea ai rapporti tra il Fornitore ed i subappaltatori e terzi in genere.

Il Fornitore solleva ENAV da qualsiasi eventuale pretesa del subappaltatore, o da eventuali richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in relazione anche alle opere subappaltate.

Il Fornitore è obbligato a garantire l'osservanza delle norme in materia di assicurazioni sociali e del contratto collettivo nazionale del lavoro da parte del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Il Fornitore è obbligato ad inserire nei contratti con i subappaltatori, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto, un'apposita clausola con la quale ciascuna delle parti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Ai fini di eventuali operazioni di riorganizzazione societaria (ad es. fusioni, trasformazioni, cessioni di ramo d'azienda) trova applicazione l'art. 116 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

22. Legge 17.12.2012, n. 221

Il Fornitore assume tutti gli obblighi in materia di rimborso delle spese di pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n 179/2012 e successiva legge di conversione, previa emissione da parte di ENAV, della fattura completa della relativa documentazione attestante le spese sostenute che ammontano ad € 1.320,00 (milletrecentoventi/00) IVA esclusa.

Il Fornitore ricevuta la documentazione, dovrà provvedere al pagamento con le modalità ed entro i termini previsti in fattura. In caso di mancato pagamento, ENAV provvederà a trattenere l'importo corrispondente, sulla prima fattura utile emessa dal Fornitore, salvo l'applicazione degli interessi di legge maturati.

23. VARIAZIONI CONTRATTUALI

Nel corso dell'esecuzione contrattuale, ENAV si riserva il diritto di introdurre variazioni quantitative/qualitative in aumento e/o in diminuzione alle prestazioni specificatamente previste e quotate nel presente atto con l'obbligo del Fornitore ad assoggettarvisi alle stesse condizioni, sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.

Oltre il limite di cui sopra, o per prestazioni non previste, per le quali si renda necessario che il Fornitore presenti una nuova offerta, variazioni ed aggiunte saranno disciplinate da appositi atti negoziali.

Qualora durante l'esecuzione delle prestazioni sopravvenisse la necessità di effettuare modifiche progettuali che non comportino variazioni degli oneri, il fornitore dovrà eseguire le modifiche

progettuali stabilite dopo l'intervenuta approvazione di ENAV.

24. FATTURAZIONE

Il Fornitore potrà emettere fattura per ogni LOA, a fronte di apposito "Accertamento della Regolarità della Prestazione (ARP)", emesso dal PM previa approvazione del RC.

L'Accertamento della regolarità della prestazione (ARP), completo di allegati, sarà trasmesso anche alla Funzione Amministrazione per gli adempimenti di competenza.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex L.136/2010 art. 3 comma 5 le fatture, così come i relativi "ARP" dovranno riportare in calce il Codice Identificativo di Gara (CIG), relativo al presente appalto.

Tutte le fatture, dovranno riportare l'indicazione del numero e della data del presente Accordo Quadro, della LOA di riferimento con il numero di ODA, il numero CIG ed essere intestate ed inviate ad ENAV S.p.A. – Funzione Amministrazione, Via Salaria 716 – 00138 Roma.

Le fatture emesse senza il predetto "ARP" o mancanti delle indicazione prescritte saranno soggette a giustificato ritardo nei pagamenti da parte di ENAV ed il termine di pagamento di 30 giorni, si intenderà decorrente dalla data in cui verrà comunicato ad ENAV ogni elemento mancante della stessa.

Il Fornitore prende atto che tale inadempimento comporterà ritardo giustificato nei pagamenti.

E' vietata qualunque cessione di credito che non sia stata previamente riconosciuta da ENAV.

25. PAGAMENTI

I pagamenti saranno corrisposti a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle relative fatture, previa emissione del "RMP" (Raggiungimento Milestone di Pagamento) da parte del PM, a seguito di approvazione del RC.

Ai fini dell'effettuazione dei pagamenti ed in ottemperanza alla L.136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", il Fornitore dovrà comunicare alla Funzione Amministrazione di ENAV gli estremi identificativi del relativo conto corrente bancario o postale nonché le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Ogni variazione dei dati su riportati deve essere tempestivamente comunicata alla stessa Funzione Amministrazione.

La Funzione Amministrazione procederà ad effettuare il pagamento, previa verifica della documentazione attestante l'avvenuto corretto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, del versamento dei contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie professionali connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il presente atto.

Con riferimento all'importo complessivo di ciascuna LOA, sono previste le seguenti modalità di pagamento:

WP 1 “realizzazione *nuovo cruscotto direzionale*” (LOA n. 1):

- 40% all’approvazione dell’analisi e disegno;
- 40% all’esito positivo del collaudo;
- 20% rilascio in produzione;

WP 2 “manutenzione evolutiva e supporto specialistico” *a consumo*:

- 100% delle ore effettivamente prestate, su fatturazione trimestrale a consuntivo;

WP 2 “manutenzione evolutiva e supporto specialistico” in *modalità progettuale*:

- 100% al rilascio in produzione con esito positivo del singolo obiettivo.

I pagamenti di importo superiore ad €10.000,00 saranno subordinati al rispetto degli adempimenti di cui all’art. 48 bis del DPR n. 602 del 29 settembre 1973 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, secondo le modalità riportate nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008.

26. RECESSO

ENAV è in facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del contratto, con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato al Fornitore con lettera raccomandata a.r.; a partire dalla suddetta data di efficacia del recesso, il Fornitore è tenuto a cessare l'esecuzione delle prestazioni.

Nell'ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, ENAV è tenuta a pagare, ai prezzi contrattuali, le attività svolte a regola d'arte. E' escluso il diritto del Fornitore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

27 REVISIONE PREZZI

Non è ammessa alcuna forma di revisione del prezzo contrattuale che pertanto si intende fisso ed invariabile.

28. FORZA MAGGIORE

Fermo restando quanto precisato nei punti precedenti, la proroga dei termini di effettuazione delle prestazioni potrà essere concessa, a richiesta del Fornitore, qualora casi riconosciuti di forza maggiore (quali scioperi, incendi, avverse condizioni meteorologiche, terremoti, alluvioni, ecc.) che colpiscano il Fornitore impediscano il normale svolgimento delle attività.

A tale fine il Fornitore dovrà comunicare ad ENAV immediatamente e, comunque, entro 48 ore dal verificarsi dell'evento, qualsiasi “*caso di forza maggiore*”, specificando i seguenti dati:

- numero dell'Accordo Quadro e/o LOA
- natura dell'evento
- durata presumibile dell'evento stesso.

Il Fornitore dovrà successivamente inoltrare il più presto possibile domanda ad ENAV.

A tale istanza dovrà essere allegata la necessaria documentazione rilasciata dalle competenti Autorità comprovante il verificarsi dei citati eventi di forza maggiore.

Ai fini del presente articolo, non si intendono ricompresi gli scioperi aziendali.

29. COMPENSI PER DANNI CAGIONATI DA EVENTI DI FORZA MAGGIORE

I danni cagionati da forza maggiore ai materiali ed alle opere non ancora collaudati e consegnati ad ENAV sono a carico del Fornitore.

Nel caso in cui durante i periodi di vigenza contrattuale prestazioni già collaudate e consegnate ad ENAV subiscano danni per cause non imputabili al Fornitore, ivi comprese cause di forza maggiore, il Fornitore stesso è obbligato ad effettuare tutti gli interventi necessari all'eliminazione dei danni dietro compenso da concordare.

Il compenso è limitato all'importo delle prestazioni che il RC proporrà di richiedere al Fornitore per riparare i danni con le modalità previste al punto "Variazioni contrattuali".

Le prestazioni non potranno essere sospese o rallentate per il verificarsi di eventi di forza maggiore, se non limitatamente alle parti di materiali o di opere danneggiate e per il tempo necessario ad eseguire l'accertamento dei danni.

Nessun compenso è dovuto al Fornitore per i danni che, pur prodotti da eventi naturali, siano imputabili alla negligenza dello stesso o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere, per non essere state adottate le opportune misure cautelative.

In tal caso il Fornitore è tenuto al risarcimento dei danni che siano direttamente causati da tale negligenza.

“*I danni cagionati da forza maggiore*” devono essere denunciati immediatamente dal Fornitore ed in ogni caso entro 5 (cinque) giorni da quello dell'avvenimento, sotto pena di decadenza da ogni diritto o compenso.

Il RC procede ad apposita constatazione dei danni e redige il relativo verbale che dovrà essere controfirmato dal rappresentante del Fornitore.

In caso di assenza del rappresentante del Fornitore o di un suo rifiuto alla sottoscrizione il verbale sarà firmato anche da due testimoni per l'accertamento delle circostanze constatate.

30. CONTROVERSIE, OSSERVAZIONI E RISERVE DEL FORNITORE

Le eventuali contestazioni del Fornitore avverso atti di ENAV, dovranno essere notificate per iscritto al RC, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'atto contestato.

Il RC deciderà sulla contestazione entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica della stessa.

Qualora il Fornitore non accetti le decisioni del RC, potrà ricorrere entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della decisione.

Le decisioni in via definitiva di ENAV sono comunicate, con lettera raccomandata con A.R., al Fornitore entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza.

Tutti i termini sopra previsti a carico del Fornitore sono perentori e pertanto, trascorsi tali termini, quest'ultimo decadrà dal diritto di far valere, in qualunque tempo, le proprie eccezioni sulle suddette decisioni.

31. PROPRIETA' E TITOLARITA' DEL SOFTWARE

ENAV acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà, e quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione del presente atto (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei sistemi sviluppati; degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti, nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente atto.

Restano, inoltre, di proprietà di ENAV le apparecchiature hardware, eventuali prodotti software realizzati *ad-hoc* e/o eventuali personalizzazioni di prodotti/programmi *standard*, utilizzati dal Fornitore per il funzionamento delle migliorie proposte, delle soluzioni indicate nell'offerta e dei sistemi realizzati.

ENAV potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opera dell'ingegno.

I menzionati diritti devono intendersi acquisiti da ENAV in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente atto è di esclusiva proprietà di ENAV che ne potrà disporre liberamente.

Tutta la documentazione creata o predisposta dal Fornitore nell'esecuzione del presente atto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di ENAV.

I dati di proprietà ENAV utilizzati dal Fornitore, dovranno essere restituiti ad ENAV stessa al termine delle prestazioni e non potranno mai essere oggetto di divulgazioni o pubblicazioni a terzi, al di fuori di attività associate all'esecuzione contrattuale.

Restano esclusi dalla titolarità di ENAV tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate. Tuttavia, le licenze d'uso dei prodotti software di mercato, salva diversa previsione del relativo produttore nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse ad ENAV in

modo perpetuo, non esclusive e trasferibili; ENAV ne sarà titolare a partire dalla data di consegna delle prestazioni; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico del Fornitore anche nell'ipotesi di detenzione delle stesse da parte di ENAV; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale ENAV e di terzi da quest'ultimo autorizzati.

In caso d'inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto di risarcimento del danno, ENAV avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi del successivo articolo "Risoluzione del Contratto" e dall'art.1456 del Codice Civile.

Il Fornitore garantisce in ogni caso che i prodotti software siano esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. In caso di inadempimento dello stesso alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie, fermo restando la facoltà di ENAV di risolvere il presente contratto, il Fornitore è obbligato al risarcimento di ogni danno, in forma specifica o per equivalente.

32. OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all'esecuzione delle prestazioni affidate, un regolare rapporto di lavoro nel rispetto della normativa vigente.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni economiche, normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro, e alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività.

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di ENAV, la quale si limiterà a fornire al responsabile del Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo e segnalerà allo stesso eventuali atti o fatti del personale da lui impiegato che possano comportare conseguenze di natura disciplinare.

Fermo quanto sopra, ENAV potrà, comunque, richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno dei propri locali e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e il Fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.

Resta, inoltre, inteso che il Fornitore è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, si impegna sin d'ora a manlevare e tenere

indenne ENAV da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ENAV potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto di cui allo specifico articolo.

33. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

Al Fornitore compete l'osservanza, sotto sua esclusiva responsabilità, di tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere di tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire, in ogni caso, l'incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie sia alle persone che alle cose.

Il Fornitore è anche responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale delle norme e disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, della rispondenza dei mezzi e delle attrezzature alle norme di legge.

Il Fornitore, a semplice richiesta di ENAV, dovrà essere in grado in ogni momento di dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

Gli eventuali costi necessari relativi al D.U.V.R.I. dinamico, che verrà elaborato da ENAV, saranno a carico di ENAV stessa.

34. CAUZIONE

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Fornitore ha stipulato la cauzione di cui alle premesse, per un valore di € _____ pari al _____% dell'importo offerto in gara, al netto dell'IVA.

La cauzione sarà svincolata, previa deduzione di crediti di ENAV verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle attività contrattuali.

Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ENAV.

ENAV ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

ENAV ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui ENAV si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della

richiesta di ENAV. In caso di inadempimento a tale obbligo ENAV ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

La garanzia prestata resta valida fino alla comunicazione di svincolo da parte di ENAV.

35. RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

È facoltà di ENAV risolvere il presente atto, anche parzialmente, in caso di grave inadempimento degli obblighi attinenti allo stesso.

Per grave inadempimento deve intendersi la violazione di obblighi essenziali dell'Accordo Quadro, compresi quelli di cui al precedente punto "Obblighi del Fornitore"

Delle violazioni comportanti grave inadempimento risponde sempre e comunque il Fornitore anche se le stesse derivino da fatti dolosi o colposi di terzi, della cui opera si avvalga per l'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non appena venga posta in essere una violazione del tipo suddetto, ENAV provvederà a farne tempestiva comunicazione al Fornitore, a mezzo lettera raccomandata.

Il Fornitore, entro il termine assegnato nella lettera di contestazione, potrà addurre le giustificazioni che riterrà al riguardo esimenti o, qualora possibile, eliminare le cause dell'addebito contestato.

ENAV si riserva il diritto di valutare in maniera discrezionale gli elementi acquisiti e di decidere insindacabilmente in merito alla prosecuzione od alla risoluzione, anche parziale, del presente atto.

In caso di risoluzione del contratto ENAV è comunque tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite dal Fornitore.

Resta, in ogni caso, impregiudicato il diritto di ENAV di applicare le penali previste dal contratto, compreso l'incameramento della cauzione prestata, nonché di compensare, ai sensi dell'art. 1252 del Codice Civile, anche in assenza dei requisiti di omogeneità, liquidità ed esigibilità, gli importi pretesi a titolo di risarcimento con eventuali crediti del Fornitore anche dipendenti da altri contratti o titoli diversi, oltre a chiedere il risarcimento del maggior danno subito.

Resta, altresì impregiudicato il diritto di ENAV, in caso di risoluzione del contratto, di procedere, per la parte di contratto non ancora eseguita, all'esecuzione in danno nei confronti del Fornitore qualora il parziale o totale completamento delle prestazioni oggetto del risolto contratto comporti, nel caso di nuovo contratto, oneri finanziari aggiuntivi e/o superiori per ENAV.

Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto quando:

- non sia stata adempiuta una determinata obbligazione, oggetto di clausola risolutiva espressa, specificatamente inserita nel contratto e nei suoi allegati;
- la violazione di obblighi attinenti al contratto configuri un illecito penalmente perseguibile;
- il Fornitore abbia dichiarato per iscritto di non voler eseguire la prestazione;
- sia scaduto il termine per l'esecuzione della prestazione, qualora si tratti di termine oltre il quale

ENAV ritenga di non avere più interesse alla prestazione stessa;

- il Fornitore sia stato dichiarato fallito e/o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- sia stato riscontrato un inadempimento delle obbligazioni retributive, previdenziali ed assicurative;
- sia stata riscontrata una violazione degli obblighi previsti in materia di subappalto;
- sia stato riscontrato un inadempimento degli obblighi inerenti alla legge 136/2010.

Nel caso in cui il contratto si risolva di diritto, resteranno sempre e comunque impregiudicati i diritti di ENAV con le implicazioni sopra evidenziate.

Per tutti gli altri casi di risoluzione del contratto si applicano le relative norme del Codice Civile.

36. COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187) VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187, ENAV provvederà in corso d'opera a verificare eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria del Fornitore.

Si richiamano altresì gli obblighi derivanti dal citato D.P.C.M. di completa e tempestiva informazione da parte del Fornitore nei confronti di ENAV, nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione; il Fornitore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente ad ENAV, per sé e per gli eventuali subappaltatori o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto societario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti la variazione.

37. PENALI

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di approntamento per l'accertamento di esatto adempimento delle fasi di progetto del WP 1 (analisi e disegno, collaudo, rilascio in produzione) o nella consegna di un qualunque *deliverable*, sarà applicata una penale pari ad **€250,00**.

In caso di ripresentazione al collaudo a seguito di rifiuto per esito negativo, sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini indicati nel verbale di rifiuto del collaudo, pari ad **€300,00**.

In caso di sostituzione di una figura professionale, senza autorizzazione da parte di ENAV, sarà applicata una penale pari ad **€250,00**.

Nel caso di malfunzionamenti di applicativi e/o software realizzati, nel periodo di rilascio in produzione del progetto (Capitolato Tecnico, par. 3.1 o Offerta Tecnica, se migliorativa), saranno applicate le seguenti penalità, in funzione della categoria dell'anomalia e dei livelli di servizio specificati negli allegati tecnici:

- *anomalia bloccante*: **€50,00**, per ogni ora di ritardo, rispetto ai tempi di risoluzione indicati nel Capitolato Tecnico;

- *anomalia non bloccante* € 30,00, per ogni ora di ritardo, rispetto ai tempi di risoluzione indicati nel Capitolato Tecnico.

L'ammontare complessivo delle penalità non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'intero importo contrattuale.

In caso di reiterati ritardi e, comunque, al raggiungimento del limite del 10% dell'intero importo contrattuale, conseguente all'applicazione delle richiamate penali, ENAV si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro.

L'applicazione delle penalità e/o sanzioni di cui sopra non esclude la risarcibilità da parte del Fornitore dell'ulteriore eventuale danno subito da ENAV per infrazioni e/o inadempienze del Fornitore stesso o dei suoi dipendenti.

38. GARANZIA

Per ogni obiettivo sviluppato con esito positivo, il Fornitore è tenuto ad assicurare 12 mesi di garanzia, decorrenti dalla data di consegna ad ENAV dell'obiettivo medesimo.

In particolare, per le attività di cui al WP 1, la garanzia decorrerà dal "rilascio in produzione" del nuovo cruscotto direzionale.

Il Fornitore è tenuto a garantire, su chiamata di ENAV o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato e/o modificato in esecuzione del presente atto e/o LOA nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per ENAV nei tempi e con le modalità concordati con il R.C e/o indicati negli allegati tecnici.

Qualora l'intervento in garanzia non avvenga nei tempi e con le modalità indicate negli allegati tecnici, saranno applicate le penali di cui al precedente articolo, sino ad un massimo del 10% del valore delle voci di riferimento, da recuperare sulla cauzione.

Il Fornitore prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato, dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzioni delle soluzioni stesse; tali attività saranno convenzionalmente assimilate agli obiettivi di sviluppo senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività ricompresa nel corrispettivo contrattuale complessivo.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo ENAV restare estranea ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici.

Nel periodo di garanzia i sistemi dovranno essere garantiti da eventuali difformità o vizi non riscontrati in fase di collaudo o emersi successivamente, per tutta la durata della garanzia.

39. Legge 13 Agosto 2010, n.136.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.

Il Fornitore è obbligato ad inserire nei contratti di subappalto, sempreché ammesso, e/o nei subcontratti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subfornitore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

40. D.Lgs. 30.6.2003 n. 196

In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, le parti dichiarano di trattare i dati personali propri e dei soggetti a cui si fa riferimento nel presente Accordo Quadro, esclusivamente per finalità strettamente connesse a quest'ultimo, per assolvere ad ogni obbligo di legge e per ogni azione di interesse degli organi preposti alla vigilanza in materia di privacy.

La documentazione presentata per la procedura negoziale che ha dato luogo alla stipula del presente Accordo Quadro, sarà trattata da Organi ed Uffici interni preposti alla gestione e controllo degli atti e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Ciascuna parte fornisce all'altra il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente o indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, relativamente alle finalità necessarie alla gestione dell'Accordo Quadro.

41. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie oggetto del presente Accordo Quadro è competente esclusivo il Foro di Roma.

42. D. LGS. 8.6.2001, N. 231

In relazione alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni, il contraente dichiara di essere a conoscenza dei principi, delle norme e degli standard previsti sia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che dal Codice Etico dell'ENAV, i cui testi aggiornati sono riportati sul sito www.enav.it.

Nel dar corso alle attività in qualsiasi modo connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sia nei confronti di ENAV, dei propri dipendenti e collaboratori, sia nei confronti di qualsiasi terzo, il Contraente si impegna a:

1. rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice ed a tenere una condotta in linea con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e comunque tale da non esporre ENAV al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001;
2. non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'ENAV a violare i principi del Codice Etico o a tenere una condotta non conforme al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

In caso di mancata osservanza di tali principi, l'Accordo Quadro dovrà intendersi automaticamente risolto di diritto, salvo il diritto di ENAV al risarcimento di ogni danno patito e patendo per tale inadempimento.

Per ENAV S.p.A.

Per accettazione

Roma, lì

Firma rappresentante legale Società o suo Procuratore Speciale

Si approvano specificatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole contrattuali:

Art.....

Art.....

Art.....

Per accettazione

Roma, lì

Firma rappresentante legale Società o suo Procuratore Speciale